



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIGG. QUESTORI

LORO SEDI

e, p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

~~~~~  
Seguito:

- a) f.n.15350/117(2)/Uff. III - Prot. Civ. 14 aprile 2020.
- b) f. n. 557/PAS/U/003776/12982.D (11) del 26 marzo 2020;
- c) f. n. 557/PAS/U/003496/12000. A (1) del 13 marzo 2020;
- d) f. n. 557/PAS/U/012678/10900 (27)9 del 12 settembre 2018.

## 1. Premessa

Come è noto, il D.P.C.M. 10 aprile 2020, entrato in vigore lo scorso 14 aprile, ha rimodulato il quadro complessivo delle misure che dovranno essere osservate fino al 3 maggio p.v., per proseguire efficacemente nell'azione di contenimento del virus "COVID-19".

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del cennato provvedimento cessano di produrre effetti giuridici i D.P.C.M. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo e 1 aprile 2020 (art. 8, comma 2, D.P.C.M. 10 aprile 2020).

Prefettura Frosinone

Prot. Ingresso del 29/04/2020

Numero: **0014344**

Classifica: 12.12

1



0 600005 129920



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Il D.P.C.M. 10 aprile 2020, nel confermare la centralità del Prefetto nello sviluppo del monitoraggio e del controllo delle limitazioni previste, dedica un "capitolo" importante all'individuazione delle attività di cui è consentita la prosecuzione in questa fase dell'emergenza, dettando anche le condizioni per il loro esercizio.

Su questi aspetti, il Gabinetto del Sig. Ministro ha già impartito precise indicazioni di ordine generale, con l'atto di indirizzo indicato a seguito *sub a*).

Muovendosi all'interno della cornice descritta da queste indicazioni, pare opportuno – secondo uno schema ormai consolidato – rassegnare all'attenzione delle SS.LL. ulteriori indicazioni di dettaglio, per l'applicazione delle nuove misure recate dal D.P.C.M. 10 aprile 2020 allo specifico contesto delle attività economiche sottoposte alla legislazione di pubblica sicurezza.

Si precisa che tali indicazioni tengono conto anche delle questioni degne di maggiore nota che, a seguito del precedente D.P.C.M. 22 marzo 2020, sono state prospettate a questo Dipartimento.

## 2. I profili di novità riguardanti le attività produttive del settore della difesa e dell'aerospazio, sottoposte al regime di cui all'art. 28 TULPS.

In via preliminare, preme ricordare come l'art. 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 confermi la generale sospensione di una serie di attività regolate, in tutto o in parte, dalla legislazione di pubblica sicurezza, e segnatamente dalle disposizioni che vanno dagli articoli 68 al 110 TULPS.

Si tratta dell'organizzazione e offerta di spettacoli e trattenimenti pubblici, della gestione delle diverse tipologie di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nonché delle sale gioco e degli altri locali in cui è possibile praticare giochi leciti.

Le eccezioni a tale divieto sono, come è noto, individuate nell'Allegato 1, tra le quali si evidenzia – per taluni aspetti concernenti la compravendita delle armi di cui si dirà nel prosieguo – il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.

L'art. 2 - in continuità con le disposizioni dei decreti presidenziali sinora adottati - conferma la generale sospensione, sull'intero territorio nazionale, di tutte le attività produttive, industriali e commerciali, individuando nell'Allegato 3 le eccezioni alla moratoria, attraverso il ricorso al sistema dei Codici ATECO.

Rispetto al D.P.C.M. 22 marzo 2020, illustrato con la circolare cui si fa seguito *sub b*), un elemento di novità è rappresentato dal regime giuridico riconosciuto alle attività dell'aerospazio, della difesa – incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico – nonché alle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Va, innanzitutto, segnalato che, in un'ottica di snellimento dell'azione amministrativa, tali attività – operanti di norma in forza della licenza di polizia di cui all'art. 28 TULPS - sono ora sottoposte ad una comunicazione al Prefetto e non più al rilascio di apposita autorizzazione (comma 7).

Sul punto, il Gabinetto, con circolare indicata a seguito *sub a*), ha già avuto modo di raccomandare l'opportunità di verificare se le istanze di autorizzazione - inoltrate in conformità al D.P.C.M. 22 marzo 2020 e non ancora definite – possano essere considerate alla stregua delle



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

comunicazioni previste dalla nuova normativa, le quali legittimano all'immediato avvio dell'attività.

Sulla falsariga di questa logica di "economia procedimentale" e di "conservazione degli effetti", si ritiene che le autorizzazioni all'esercizio delle attività della specie, rilasciate sotto il vigore del D.P.C.M. 22 marzo 2020, continuino a produrre i propri effetti. Ciò, in forza non solo del principio del *tempus regit actum*, ma anche della considerazione che le autorizzazioni rilasciate sono espressione di una funzione di controllo che, da un punto di vista sostanziale, è omologa a quella che i Prefetti sono chiamati ad effettuare a seguito del ricevimento delle "comunicazioni", previste dalla normativa di nuovo conio.

In sostanza, la differenza tra i due regimi non riguarda i presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività (che restano i medesimi), bensì il momento di esercizio del controllo che, nel "vecchio" regime era effettuato *ex ante* e nel "nuovo" regime deve essere effettuato *ex post*.

Un altro elemento di novità è contenuto nel comma 3 del cennato art. 2, il quale consente di superare le incertezze applicative segnalate a questo Dipartimento da alcune Prefetture.

La disposizione prevede, infatti, che il meccanismo dell'esercizio dell'attività previa comunicazione al Prefetto si applichi anche alle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Nulla poi è innovato in ordine al regime giuridico richiesto per la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, che sono tuttora sottoposti alla comunicazione al Prefetto (comma 6), **tra i quali, come già rappresentato nella circolare cui si fa seguito sub b), possono annoverarsi anche opifici per la fabbricazione degli esplosivi.**

In questo contesto, va comunque evidenziato come il D.P.C.M. 10 aprile 2020 confermi, tra le attività economiche elencate nell'Allegato 3 di cui è autorizzata la prosecuzione *ex lege*, **i servizi di vigilanza privata e di sicurezza sussidiaria e complementare erogati dagli istituti di vigilanza autorizzati a mente dell'art. 134 TULPS e dalle altre disposizioni "complementari".** Sul punto si richiamano, pertanto, le considerazioni svolte con l'atto di indirizzo, diramato da questo Dipartimento il 26 marzo scorso, meglio specificato a seguito sub b).

### 3. **Questioni riguardanti il commercio delle armi**

Il rinnovato quadro giuridico delle misure di contenimento della diffusione del virus consente di fornire risposta ad alcuni quesiti, suscettibili di riguardare l'intero territorio nazionale, che sono stati qui prospettati dalla "rete" delle Autorità provinciali di p.s..

In questo senso conviene, innanzitutto, soffermare l'attenzione sulle richieste tese a promuovere una riflessione sulla questione se, nell'attuale fase di emergenza, **le armerie e le rivendite di articoli militari** possano continuare ad operare, anche in considerazione del fatto che esse commercializzano prodotti suscettibili di essere approvvigionati dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dai Corpi di polizia locale, dalle organizzazioni di protezione civile e dalle guardie giurate dipendenti da istituti di vigilanza o da proprietari di beni.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Sul punto si osserva, innanzitutto, che l'Allegato 1 e l'Allegato 3 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 non ricomprendono il "commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari" tra le attività di vendita al dettaglio di cui è consentita *ex lege* la prosecuzione.

Inoltre, il cennato Allegato 3 esclude espressamente dal novero delle attività di cui è consentito *ex lege* lo svolgimento, la "riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni", contraddistinte dal Codice ATECO 33.11.03 (si veda la voce 33 del menzionato Allegato 3).

Alla luce di questi dati normativi, si deve concludere che il D.P.C.M. 10 aprile 2020 non permette alle armerie, agli esercizi di riparazione delle armi e dei sistemi d'arma, ed alle rivendite di articoli militari di riprendere la propria attività, a meno che non ricadano nelle specifiche eccezioni ai regimi di *lock down* stabiliti dal provvedimento in commento.

Traendo spunto dai quesiti qui rivolti anche per le vie brevi, si può rilevare come sia stato evocato il tema se e in quali termini le predette attività economiche possano rientrare tra quelle di cui è permesso l'esercizio in quanto funzionali ad assicurare la continuità delle attività enucleate dal medesimo Allegato 3 e, segnatamente, delle pubbliche amministrazioni, di cui alla voce 84.

Sul punto, si può osservare che, confermando le scelte dell'omologo provvedimento del 22 marzo, anche il D.P.C.M. 10 aprile 2020 richiede che tale rapporto di funzionalità venga verificato, *in concreto*, caso per caso, dal Prefetto sulla base della comunicazione inoltrata dall'impresa.

E' appena il caso di sottolineare che l'art. 2, comma 3, del ripetuto D.P.C.M. 10 aprile 2020 pone in capo all'impresa l'onere di indicare, nella comunicazione, gli operatori economici e le amministrazioni che sono specificamente destinatarie delle prestazioni di beni e servizi effettuate dall'impresa che intende proseguire la propria attività.

E', peraltro, evidente che l'indicazione di tali dati deve avvenire in termini non generici, ma specifici, in modo da consentire l'individuazione dei soggetti giuridici che beneficiano delle attività dell'impresa.

Al riguardo, preme evidenziare come, ai fini della verifica delle circostanze esposte nella comunicazione, potranno essere utilizzati anche i riscontri acquisiti dagli ufficiali e agenti di p.s., attraverso la consultazione dei registri di cui agli artt. 35 e 55 TULPS, nel corso di operazioni di accesso effettuate ai sensi dell'art. 16 del medesimo Testo Unico.

Oltre a ciò, nei quesiti formulati per le vie brevi, è stata prospettata la questione se e in quali termini possano trovare applicazione le nuove previsioni, recate dall'Allegato 1 del provvedimento, che consentono lo svolgimento del commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto, acquistato con contratti a distanza.

Come si è illustrato nella circolare indicata a seguito *sub d)*, l'art. 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110 consente di acquistare armi comuni, con contratti stipulati per corrispondenza o con le altre forme di contratto a distanza contemplate dall'art. 45, comma 1, lett.g) del decreto legislativo 6 febbraio 2005, n. 206 (cd. "Codice del consumo").

Tale facoltà, peraltro, è riconosciuta sia agli operatori economici autorizzati a svolgere attività industriali o commerciali in materia di armi sia ad acquirenti privati che non esercitano attività economiche nel settore delle armi e che siano in possesso dei necessari titoli di polizia.

Occorre, però, evidenziare che l'art. 17 richiede che l'operazione di acquisto avvenga con alcune precise cautele volte ad assicurare che l'arma acquistata pervenga direttamente nella



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

disponibilità dell'acquirente titolato all'acquisto e che sia, quindi, garantita la tracciabilità della circolazione dell'arma medesima.

In questo senso, la disposizione richiede che l'acquirente, diverso dall'operatore economico professionale, debba ritirare l'arma oggetto della compravendita a distanza presso un'armeria, ai fini dell'esibizione del titolo legittimante l'acquisto (nulla-osta all'acquisto rilasciato ai sensi dell'art. 35 TULPS ovvero licenza di porto d'armi ai sensi dell'art. 42 TULPS) e della dovuta registrazione della transazione.

Alla luce di quanto appena detto, si può, innanzitutto, concludere che è possibile perfezionare il contratto di vendita a distanza.

In questa fase dell'emergenza, però, non sarà tuttavia possibile ai soggetti privati diversi dagli operatori economici professionali ritirare l'arma presso l'armeria, atteso che essa, come si è detto sopra, non è ricompresa tra le attività commerciali di vendita al dettaglio di cui l'Allegato 1 consente lo svolgimento "in presenza" della clientela.

Resta fermo che gli operatori economici autorizzati ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi potranno ricevere le armi acquistate con contratto a distanza da altri operatori economici professionali, laddove la loro spedizione e consegna sia effettuata attraverso un corriere autorizzato (artt. 17, comma 1, e 18, comma 1, legge n. 110/1975).

La vendita al dettaglio di articoli militari - effettuata con le modalità del contratto a distanza in favore di singoli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, nonché di appartenenti a Corpi di polizia locale, ad organizzazioni di protezione civile e ad istituti di vigilanza deve, invece, ritenersi consentita e la merce ordinata può essere consegnata al domicilio dell'acquirente.

#### 4. Servizi di investigazione privata

Su un altro versante, si è avuto modo di registrare una serie di corrispondenze, provenienti sia da Prefetture che da associazioni di categoria, con le quali viene richiesto un chiarimento in merito alla questione **se i soggetti abilitati a svolgere investigazioni private o indagini difensive possano operare in questa fase dell'emergenza.**

Al riguardo, corre l'obbligo di evidenziare che, analogamente a quanto è avvenuto con il D.P.C.M. del 22 marzo u.s., anche il decreto del 10 aprile 2020 utilizza il sistema dei codici ATECO per individuare le attività di cui è consentita la prosecuzione in questa fase dell'emergenza.

Ciò posto si osserva che il sistema ATECO non riconduce lo svolgimento dei servizi di investigazione privata alle attività professionali (codice ATECO 74), ma alla macro-famiglia di attività, contraddistinte dal Codice ATECO 80.

Tale macro-famiglia ricomprende sia i servizi di vigilanza che quelli di investigazione.

Il D.P.C.M. 10 aprile 2020, all'Allegato 3, opera una selezione all'interno di questa ampia categoria, consentendo che possano essere esercitati solo i servizi di vigilanza (Codice ATECO 80.1) e i servizi connessi ai sistemi di vigilanza (Codice ATECO 80.2).

La mancata inclusione nell'Allegato 3 dei servizi di investigazione privata (Codice ATECO 80.3) porta, dunque, ad escludere che le attività di investigazione privata rientrino tra quelle per cui viene autorizzata la prosecuzione *tout court*.

Resta, naturalmente, fermo che - al pari delle altre attività produttive sospese dal decreto presidenziale in questione - anche i soggetti autorizzati a svolgere investigazioni private o indagini



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

difensive potranno proseguire, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 aprile 2020, le proprie attività, quando siano organizzate in modalità a distanza o nella forma del lavoro agile.

## 5. Indicazioni conclusive.

Nel rassegnare le indicazioni che precedono, si evidenzia l'importanza di continuare a sviluppare una costante azione di controllo sull'osservanza delle disposizioni recate dal decreto presidenziale in commento.

A tale riguardo, si richiamano le circostanziate indicazioni formulate con gli atti di indirizzo del 26 e del 13 marzo uu.ss., meglio specificati a seguito *sub b)* e *c)*, limitandosi a sottolineare che eventuali violazioni accertate delle limitazioni e delle restrizioni imposte dal D.P.C.M. 10 aprile 2020 sono suscettibili di integrare un abuso del titolo di polizia, valutabile anche sul piano delle misure ex art. 10 TULPS.

Ciò posto, i Sig.ri Prefetti sono pregati di voler comunicare, nelle forme ritenute più appropriate, i contenuti della presente circolare ai Sindaci delle rispettive Province, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

I Sig.ri Prefetti sono altresì pregati di voler partecipare gli orientamenti qui formulati alle locali Camere di Commercio affinché ne rendano edotte le associazioni e le organizzazioni, rappresentative delle categorie economiche interessate.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per una puntuale ed uniforme applicazione degli orientamenti sopra riportati, si segnala che l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ritenuti utili per la corretta interpretazione del quadro giuridico destinato ad incidere sui profili di polizia amministrativa di sicurezza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta